PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 9

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con il concorso di cui allo articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, nei limiti e con le modalita' in esse previsti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni ai relativi capitoli di bilancio.

Versione in vigore dal 24 agosto 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-norme-transitorie-per-la-compilazione-degli-elenchi/art-9/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it